

Prot. nr. 2021/3657730

DETERMINA N. 191 DEL 9 NOVEMBRE 2021

Oggetto: Proroga del contratto (CIG ZF42978467) per il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti speciali nelle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta. Determina a contrarre, ex art.32, comma 2, D.lgs.nr.50/2016

PREMESSA

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento, presso strutture autorizzate, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (di seguito anche "smaltimento rifiuti") consente di soddisfare le esigenze relative alla sicurezza e pulizia delle sedi di Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito AdeR), in particolare per quanto concerne l'asporto periodico dei toner esausti ai fini della sicurezza sul lavoro.

Il servizio di smaltimento rifiuti è compreso nell'appalto congiunto con Agenzia delle Entrate (di seguito AdE), per la durata di 48 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, denominato "Affidamento dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale per le sedi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle entrate – Riscossione" per il quale è in corso l'espletamento della procedura di gara i cui esiti sono ipotizzabili, come da più recente Nota dell'AdE stessa, pervenuta il 7 ottobre 2021, entro la fine del 2021, al netto dei tempi di *stand still* e di contrattualizzazione normativa ed esecutiva. Si può quindi ad oggi ipotizzare un avvio dei servizi al termine del primo trimestre 2022.

Per la gestione del servizio nelle sedi site nelle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta era stato stipulato, in seguito ad un affidamento ai sensi dell'articolo 36 comma 2. lettera a) del D.Lgs.50/2016, un contratto (Ordine di Acquisto Prot.nr.2019/6905502 del 12 agosto 2019) con BRA SERVIZI Srl (con sede legale in

Corso Monviso, 25 - 12042 Bra - C.F. e P.IVA 02128000045), con durata sino al 30 giugno 2021, salvo proroghe, per l'importo complessivo massimo di € 39.953,66 oltre IVA.

A fronte di un primo scenario temporale indicato da AdE per la conclusione della gara congiunta citata, si era proceduto ad una proroga del contratto CIG ZF42978467, di natura solo temporale per capienza di residuo, per il periodo 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021 (Determina a contrarre n.94 del 6 maggio 2021 - Prot.nr.2021/1586736).

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento (smaltimento o recupero) presso strutture autorizzate, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi si articola in:

- fornitura di contenitori ed etichette a norma di legge per le singole tipologie di rifiuti speciali prodotti da AdER;
- raccolta dei rifiuti speciali prodotti;
- trasporto dei rifiuti speciali tramite l'impiego di personale e automezzi specificatamente autorizzati;
- conferimento dei rifiuti speciali effettuato obbligatoriamente presso impianti autorizzati al trattamento (recupero e/o smaltimento) dei rifiuti speciali effettuato secondo la normativa vigente, in relazione alla specifica natura dei rifiuti.

La destinazione del trasporto deve essere un impianto di trattamento autorizzato (ai sensi del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.) allo smaltimento definitivo od al recupero (riciclaggio) dei rifiuti speciali.

Il residuo attualmente presente sul contratto CIG ZF42978467, di circa € 15.000,00, è tale da consentire una nuova prosecuzione dello stesso, senza ulteriore esposizione finanziaria da parte di AdeR, così da portarne la data di scadenza al nuovo termine comunicato da AdE per l'avvio dei nuovi contratti.

Pertanto, in considerazione delle suddette valutazioni, tenuto conto in particolare:

- a) dell'avvio di un'autonoma procedura aperta per l'affidamento dei servizi in parola che risulta essere ancora in corso di svolgimento;
- b) dell'esigenza di garantire comunque l'erogazione dei servizi di cui trattasi essendo indispensabili alla corretta conduzione degli immobili attraverso cui la

stazione appaltante svolge le proprie funzioni istituzionali, nelle more della conclusione della procedura aperta di cui al precedente punto sub a);

c) dell'assenza dei tempi tecnici per avviare un'ordinaria procedura che di fatto costituirebbe un inutile dispendio di attività amministrativa, essendo già in corso una procedura di affidamento per i medesimi servizi,

risultano sussistere gli estremi per garantire l'erogazione dei servizi di smaltimento rifiuti senza interruzione alcuna, attraverso il ricorso ad una proroga solo temporale dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Resta ferma la facoltà di AdeR, qualora vi sia una conclusione anticipata della nuova procedura di gara rispetto alle tempistiche stimate, di recedere dal contratto con un preavviso di 15 giorni, senza che da ciò - in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. - possa derivare alcun onere aggiuntivo per la stessa, oltre a quanto dovuto.

La facoltà di proroga è altresì prevista al punto 3 dell'Ordine di Acquisto sopra citato, per il quale: *"La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 2016"*.

Si precisa che, l'esigenza di proroga trova giustificazione nella necessità di garantire il corretto svolgimento dei servizi assicurati dal contratto in questione, essenziali ed indefettibili all'attività istituzionale di AdeR, nelle more della conclusione della procedura volta all'individuazione del nuovo contraente, in corso di espletamento e le cui operazioni si sono prolungate a causa del considerevole numero di offerte pervenute e, dunque, per motivi indipendenti dalla volontà di AdeR.

Nella proroga non sono previsti ulteriori oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze in quanto i servizi affidati, per i quali non si ravvisano modifiche sostanziali, verranno eseguiti dall'attuale Fornitore che ha già provveduto ad espletare le attività di sicurezza connesse.

Il Fornitore ha già preventivamente e formalmente accettato le condizioni di proroga, a pari termini e condizioni dell'attuale contratto.

Tutte le strutture competenti hanno validato la RdA.

CONSIDERAZIONI

Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alla normativa dei contratti pubblici.

L'art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 dispone che le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Come illustrato in premessa, a fronte dello scenario temporale indicato da AdE per la conclusione della gara congiunta di pulizie e servizi connessi, tra cui il servizio di raccolta, trasporto e trattamento presso strutture autorizzate, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, è necessario procedere alla proroga del contratto in oggetto.

L'esigenza di garantire la continuità del servizio è collegata alla corretta conduzione degli immobili attraverso cui la stazione appaltante svolge le proprie funzioni istituzionali e alla tutela della salute dei dipendenti di AdeR.

Il residuo attualmente presente sul contratto, pari a circa Euro 15.000,00, è tale da consentire una nuova prosecuzione dello stesso, senza ulteriore esposizione finanziaria da parte di AdeR, prudenzialmente sino al 31 marzo 2022.

La proroga c.d. "Tecnica" - essendo un istituto derogatorio alle ordinarie procedure concorsuali per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - è consentita esclusivamente al rinvenirsi di limitate ed eccezionali condizioni e in particolare, per il tempo strettamente necessario a garantire il servizio, nelle more del reperimento di un nuovo contraente e sempreché la facoltà del ricorso al predetto istituto sia prevista, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs.50/2016, dalla documentazione con cui si indice la procedura. In particolare, la suddetta disposizione, nel confermare il carattere eccezionale dell'istituto in parola, stabilisce espressamente che *"la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga*

è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante".

Nel caso in esame, detta previsione è stata inserita nella determina a contrarre e nell'articolato contrattuale, segnatamente all'interno dell'art. 3 del contratto stesso.

Alla luce di quanto sopra esposto, risultano sussistere i presupposti per poter procedere alla proroga tecnica, nel rispetto dei termini e delle condizioni del contratto in oggetto, per consentire il corretto svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti speciali nelle regioni Piemonte e Val d'Aosta.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente Atto

Il Responsabile del Settore Acquisti

in base ai poteri conferiti dal Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

con Procura Speciale del 30/10/2019, per atti Notaio Marco De Luca

(Rep. nr. 45.137 – Raccolta nr. 26.000)

DISPONE

di procedere alla proroga del contratto (CIG ZF42978467) stipulato con il Fornitore BRA SERVIZI srl, avente ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti speciali nelle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 3 del contratto medesimo.

A tal fine si stabilisce che:

- La proroga sarà una mera proroga temporale, per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2022;
- Il residuo attualmente presente sul contratto, pari a circa 15.000,00 Euro, è tale da consentire una prosecuzione dello stesso, senza ulteriore esposizione finanziaria da parte di AdeR;
- Con la proroga non sono previsti ulteriori oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- Sarà richiesto al fornitore l'adeguamento alla nuova scadenza della

garanzia definitiva inizialmente prestata;

- La proroga non vincolerà in alcun modo Agenzia delle entrate-Riscossione per la richiesta di quantità minime di prestazioni da rendere e, di conseguenza, non determinerà il diritto del Fornitore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito;
- Il corrispettivo effettivo maturato dal Fornitore sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuata dal Direttore dell'esecuzione;
- Per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato e non espressamente derogato, restano ferme le disposizioni del relativo contratto;
- L'Atto di proroga contrattuale sarà sottoscritto nella forma della scrittura privata con firma digitale;
- AdeR, nell'eventualità dell'aggiudicazione della procedura di gara illustrata in premessa, potrà recedere dal contratto, con un preavviso di 15 giorni, senza alcun onere aggiuntivo per la stessa, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso;
- Il Responsabile del Procedimento è Paola Vola e il Direttore dell'Esecuzione è Carmelo Di Guardo;
- Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti Consip è delegato a sottoscrivere ed inoltrare le richieste di controllo per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ove gli stessi non siano già in possesso di AdeR.

Il Responsabile

Stefano Carosi

(firmato digitalmente)